



DECRETO DEL SINDACO N. 7 DEL 05 NOVEMBRE 2020

Criteri per lo svolgimento delle sedute telematiche della Giunta Comunale

IL SINDACO

VISTI:

- la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza fino a tutto il 31 luglio 2020;
- il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, nella L. 5 marzo 2020, n. 13, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- la Direttiva n. 1/2020 del 25 febbraio 2020 a firma del Ministro per la Pubblica Amministrazione, avente ad oggetto: "Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020";
- la Circolare 1/2020 del 4 marzo 2020 a firma del Ministro per la Pubblica Amministrazione, recante: "Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa", nella quale si intende agevolare ulteriormente l'applicazione del lavoro agile quale misura per contrastare e contenere l'imprevedibile emergenza epidemiologica;
- la Direttiva n. 2/2020 del 12 marzo 2020, a firma del Ministro per la Pubblica Amministrazione, avente ad oggetto: "Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165",
- **il Decreto-legge 17 marzo 2020, n.18** recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020 **che, all'articolo 73** (Semplificazioni in materia di organi collegiali), comma 1 recita: **"1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal sindaco del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti**

lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.”;

- il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020 n. 35;
- il Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 93 del 8 aprile 2020, convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2020 n. 41
- il Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 (Decreto Liquidità), recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.94 del 8 aprile 2020, convertito con modificazioni dalla Legge 5 giugno 2020 n. 40;
- il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.125 del 16 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020 n. 74;
- il Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Generale n.128 del 19 maggio 2020 - Suppl. Ordinario n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, recante “Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.190 del 30 luglio 2020, con la quale lo stato di emergenza è stato prorogato a tutto il 15 ottobre 2020;
- il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.190 del 30 luglio 2020, convertito con modificazioni dalla Legge 25 settembre 2020 n. 124;
- il DPCM 7 agosto 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.198 del 8 agosto 2020;
- il Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 14 agosto 2020, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126;
- il DPCM 7 settembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 222 del 7 settembre 2020;
- il Decreto Legge 7 ottobre 2020 n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 248 del 7 ottobre 2020;

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020, recante "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 248 del 7 ottobre 2020, con la quale lo stato di emergenza è stato prorogato a tutto il 31 gennaio 2021;
- il DPCM 13 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 253 del 13 ottobre 2020;
- il DPCM 18 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 258 del 18 ottobre 2020;
- il DPCM 24 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 265 del 25 ottobre 2020;
- il Decreto Legge 28 ottobre 2020 n. 137, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28 ottobre 2020, Edizione straordinaria;
- il DPCM 3 novembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»", pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 275 del 4 novembre 2020;

PRESO ATTO CHE le sedute di Giunta e Consiglio Comunale si sono finora ordinariamente tenute presso le sale appositamente dedicate nella sede Municipale, ovvero presso altra sede comunale stabilita dal Sindaco all'atto della convocazione;

DATO ATTO CHE, per la validità delle sedute degli organi collegiali, è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti;

DATO ATTO ALTRESÌ CHE la partecipazione dei componenti degli organi collegiali è stata finora assicurata attraverso la presenza fisica dei singoli componenti nella sala dell'adunanza a ciò adibita;

ATTESO CHE pare lecito affermare che:

- - le disposizioni succitate sono le prime "norme statali" che disciplinano specificamente la fattispecie delle sedute di Consiglio e Giunta effettuate in remoto, mediante videoconferenza;
- - con la clausola di salvezza espressa "i consigli e le giunte comunali che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza", viene consolidata con disposizione statale ex post la

competenza regolamentare degli enti in materia, ma al contempo e per motivi di coerenza sistematica e perequazione, anche il potere regolamentare ordinario ed a regime sulla stessa fattispecie;

- - consegue da quanto precede che in qualunque momento futuro sia possibile adottare un regolamento e che tale regolamento sia dunque svincolato dalla peculiare conformazione che caratterizza invece la disciplina emergenziale;
- - le situazioni, quindi, che possono legittimamente verificarsi sono le seguenti:
 - 1) enti che abbiano già in precedenza regolamentato la materia, che applicano tale disciplina interna di dettaglio, anche a regime (dopo cessazione stato emergenza);
 - 2) enti che NON abbiano già in precedenza regolamentato la materia:
 - a) possono effettuare direttamente e temporaneamente le sedute in remoto, nel rispetto delle disposizioni, anche di dettaglio, della norma emergenziale, senza necessità di alcuna normativa regolamentare, ma solo con minima disciplina - non regolamentare - attuativa monocratica (Presidente/Sindaco). Tale facoltà viene meno con la cessazione della situazione di emergenza;
 - b) possono disciplinare autonomamente la materia anche a regime con apposito regolamento approvato dall'organo collegiale, sulla base della legittimazione ordinaria seppur confermata da una norma di tipo emergenziale, ma senza i limiti o vincoli di dettaglio previsti dalla stessa norma.

RITENUTO, pertanto, di dover adottare l'ipotesi di disciplina di cui al **punto 2/a** sopra riportata, per assicurare una decisione veloce, nonché flessibilità e rapidità al funzionamento telematico dell'Organo attraverso l'applicativo informatico e gli strumenti di connessione che consentono la sottoscrizione delle deliberazioni in remoto;

CONSIDERATO CHE:

- l'essenza del metodo collegiale consiste nella possibilità, per i legittimati, di discutere e votare simultaneamente sulle materie all'ordine del giorno, mentre la compresenza fisica in uno stesso luogo di riunione rappresenta un mero presupposto perché possano darsi discussione e votazione simultanee;
- la detta compresenza fisica, però, è un presupposto non più indispensabile per assicurare il risultato sopra descritto e, più in generale, il pieno rispetto di tutte le forme procedurali stabilite dalla legge per la costituzione, lo svolgimento e la verbalizzazione delle riunioni degli organi collegiali comunali, se si considera il grado di interazione tra persone site in luoghi diversi, contigui o distanti, che l'evoluzione tecnologica dei mezzi di collegamento audio/video oggi può consentire;
- risulta necessario, al fine di favorire una maggiore efficacia e tempestività dell'azione amministrativa del Comune, porre in essere interventi emergenziali e, pertanto, definire linee guida relative allo svolgimento delle sedute della Giunta, con modalità telematica con possibilità del Sindaco, degli Assessori, dei dipendenti, del Segretario comunale di partecipare a distanza alle sedute della Giunta e del Consiglio comunale, nel rispetto del metodo collegiale dell'Organo esecutivo;
- le sotto riportate disposizioni di legge, riferite espressamente all'attività degli organi amministrativi, sono la chiara dimostrazione di un indirizzo legislativo volto a potenziare il ricorso agli strumenti telematici:
 - a) articolo 3 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241: "Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati";
 - b) articolo 14 ter della Legge 7 agosto 1990 n. 241: "La prima riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis,

comma 2, lettera d), ovvero nella data fissata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 7, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti";

c) articolo 12 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e, in particolare, il comma 1: "Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b)" e comma 3 bis: "I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, favoriscono l'uso da parte dei lavoratori di dispositivi elettronici personali o, se di proprietà dei predetti soggetti, personalizzabili, al fine di ottimizzare la prestazione lavorativa, nel rispetto delle condizioni di sicurezza nell'utilizzo.;"

d) articolo 45, comma 1, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82: "I documenti trasmessi da soggetti giuridici ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale";

DATO ATTO CHE, per teleconferenza, si intende la modalità di partecipazione a distanza alle sedute, utilizzando un sistema telematico per la comunicazione digitale tra dispositivi diversi che consenta anche il collegamento di utenze connesse dalla rete telefonica generale;

PRECISATO CHE, con particolare riferimento alle modalità di collegamento telematico, dovrà essere, comunque, garantito l'usuale e necessario riserbo sullo svolgimento delle sedute della Giunta comunale, atteso il carattere non pubblico delle stesse;

RITENUTO di dover disciplinare le modalità di svolgimento delle sedute della Giunta comunale mediante collegamento delle sedi in cui si trovano Sindaco, Segretario comunale e uno o più Assessori, dipendenti, in teleconferenza;

DECRETA

1) DI APPROVARE la premessa narrativa, dichiarandola parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente provvedimento;

2) DI APPROVARE le seguenti linee guida:

Punto 1 - Generalità e principi sedute a distanza

1. La partecipazione alle riunioni della Giunta comunale è consentita anche in videoconferenza consentendo che uno o più dei componenti l'Organo ed il Segretario comunale (o suo vice) partecipino a distanza, da luoghi diversi dalla sede comunale.

2. La seduta della Giunta può anche essere tenuta con la suddetta modalità telematica completamente a distanza, cioè con tutti i membri ed il Segretario comunale presenti in luoghi diversi.

3. Le sedute, in via convenzionale, si intendono effettuate sempre presso la sede istituzionale del Comune.

Punto 2 - Tecnologia necessaria

1. Le strumentazioni e gli accorgimenti tecnologici adottati al suddetto scopo assicurano:

- a) la massima riservatezza possibile delle comunicazioni;
- b) la massima sicurezza possibile del sistema;
- c) la possibilità immediata a tutti i partecipanti della riunione di:

- percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti, escludendo partecipazione segrete;
- visionare gli atti della riunione;
- intervenire nella discussione;
- effettuare una votazione palese (non è compatibile con il voto segreto).

2. Si consente la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti e al Presidente di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare insieme al Segretario e di proclamare i risultati della votazione.

Punto 3 - Metodologia, regolazione e verbalizzazione

1. Per la validità dell'adunanza restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria, così come per i quorum deliberativi, da accettare tramite verifica oculare delle presenze e relativa attestazione sul verbale o acquisizione del documento informatico (screenshot) autenticato nelle forme di legge.

2. Delle circostanze effettive di partecipazione alla seduta il Segretario darà evidenza nel relativo processo verbale, indicando i nominativi dei componenti intervenuti in sede e in remoto.

Punto 4 - Attuazione e competenze

1. L'organizzazione e l'attuazione amministrativa del presente atto è di competenza della Segreteria Generale ed in specie della struttura organizzativa a supporto dell'Organo, in base all'organigramma pro tempore vigente.

3) DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento deve essere attuato nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

Il presente decreto è immediatamente esecutivo.

Dalla residenza comunale, addì 05 novembre 2020

